

Studio Legale d'Ambrosio Borselli

Via Posillipo, 56/85 - 80123 - Napoli

Tel. 0814206164

PEC: studioborselli@pec.it**TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTAGIRONE****UFFICIO FALLIMENTARE****Ricorso ex Art. 66 e 67 D.Lgs. 14/2019****per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore**

Per: i sigg.ri **Mario Burgaretta** (CF. BRGMRA63M13C351G), nato a Catania il 13.08.1963 e **Giuseppa Sofia Masi** (CF MSAGPP62L68C351R), nata il 28.07.1962 a Catania (CT), entrambi residenti in San Michele di Ganzaria (CT), alla via IV Novembre n. 197, rappresentati e difesi all'avvocato Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli (C.F. DMBDRD71E22f839L fax 081.4206164, posta elettronica certificata studioborselli@pec.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al presente atto,

PREMESSO

- **che** i sigg.ri **Mario Burgaretta e Giuseppa Sofia Masi** trovandosi nelle condizioni previste dal D.Lgs. n. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 147/2020, non ricorrendo cause ostative *ex art. 69* D.Lgs. n. 14/2019, hanno adito, per il tramite del sottoscritto procuratore, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Caltagirone, al fine di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- **che**, successivamente alla presentazione dell'istanza, veniva nominato dal suindicato OCC l'avv. Vincenzo Tinto, quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi nell'ambito della procedura di Ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e seguenti del D.Lgs. 14/2019 (**doc.1, 1.1 – Nomina Gestore**);
- **che** della suddetta nomina l'avv. Tinto provvedeva tempestivamente a darne notizia all'agente per la riscossione, agli uffici fiscali ed agli enti locali, chiedendo ai medesimi di comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti con indicazione dettagliata dei creditori, importi, sanzioni, aggio ecc.;
- **che** veniva altresì trasmessa dal predetto professionista a tutti i creditori indicati dai deducenti una richiesta di precisazione del credito;
- **che** gli istanti provvedevano a trasmettere tempestivamente al nominato professionista tutta la documentazione richiesta e necessaria per l'accesso alla procedura indicata in epigrafe;



- **che**, pertanto, i sigg.ri Burgaretta e Masi, a mezzo del sottoscritto procuratore, depositano la presente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 68 D.Lgs. 14/2019.

* * * * *

Di seguito è illustrato il Piano elaborato sulla base della documentazione prodotta

CAPITOLO I

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Ricorrono tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 e all'art. 69, co. 1 e 2, del D.Lgs 14/2019, in quanto i deducenti:

- i sig.ri Burgaretta e Masi risultano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 14/2019, in uno stato di **“crisi”** ossia: *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*;

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 14/2019, si trovano in una situazione di **“insolvenza”** ossia: *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*;

- si trovano in una situazione da **“sovraindebitamento”**, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 14/2019, ossia: *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;

- risultano qualificabili come **“consumatori”** ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 14/2019 che definisce consumatore: *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*. Si precisa a tal riguardo che di seguito verrà trattata approfonditamente la questione relativamente alla posizione della sig.ra Masi;

- ai sensi dell'art. 69 commi 1 e 2 D. Lgs. n. 14/2019, non hanno beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda o non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;



- hanno fornito tutta la documentazione, senza nulla escludere, che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.

Sull'articolo 66 C.C.I. – Presenza dei presupposti per un piano familiare

Ricorrono, inoltre, i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 66 del D.Lgs 14/2019 ai sensi del quale *“ i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine commune ”* in quanto i deducenti:

- risultano coniugati dal 20 agosto 1985, giusto estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in allegato (cfr. **doc. 2 – Certificato di matrimonio**);
- trattasi di soggetti coobbligati in seno alle obbligazioni assunte per la quasi integralità dell'esposizione passiva del presente piano ed in ogni caso relativamente alla maggior “porzione” debitoria, in termini di percentuali e consistenza, come si avrà modo di spiegare in seguito;
- coabitano dal momento del matrimonio;
- il loro sovraindebitamento ha origine comune.

CAPITOLO II

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E

DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Si procederà ad esporre le cause che hanno condotto gli istanti alla loro attuale situazione di crisi.

I sigg.ri Mario Burgaretta e Giuseppa Sofia Masi hanno contratto un mutuo ipotecario, in data 25.10.2007, con Barclays Bank PLC per l'importo di € 280.000,00 e per la durata di 30 anni (**doc. 3 - Contratto di mutuo ipotecario**).

Tale posizione di credito, oggi, è nella titolarità di Cattleya Mortgage Finance S.r.l. (nella qualità di cessionaria della Mercurio Mortgage Finance S.r.l., già Barclays Bank PLC).

A garanzia del capitale mutuato, in occasione della stipula del contratto, veniva iscritta ipoteca volontaria sull'unico immobile di proprietà degli istanti sito in San Michele di Ganzaria, alla via IV Novembre, n. 197, riportato al catasto fabbricati del suddetto comune al Foglio 11, particella 189, sub. 4, cat. A/2, classe 5, vani 12, rendita euro 1053,57.

Il mutuo in parola, invero, veniva contratto proprio al fine di costruire/ristrutturare la propria abitazione.



Tuttavia, atteso l'aumento dei costi delle materie prime e di manodopera preventivati, la somma prefissata non fu sufficiente per ultimare i lavori di costruzione e ristrutturazione dell'immobile, ragion per cui, a distanza di qualche anno, i coniugi Burgaretta/Masi rimodularono il predetto mutuo.

Contemporaneamente, per sostenere le ordinarie e straordinarie spese familiari quotidiane, atteso l'esosa rata del mutuo da pagare, la sig.ra Masi altresì stipulò una cessione del quinto sul suo stipendio.

In particolare, al momento della stipula del contratto di mutuo e delle successive operazioni sopra menzionate, la sig.ra Masi era regolarmente inquadrata alle dipendenze del MEF ed il sig. Burgaretta ricopriva la funzione di carabiniere.

Nonostante il fatto che entrambi i deducenti avessero entrate fisse ed un lavoro stabile, atteso il pagamento delle cospicue rate del mutuo e nonostante la cessione del quinto nel frattempo contratto, i coniugi Burgaretta/Masi si trovarono in enormi difficoltà economiche, non sostenibili dalle sole entrate retributive, anche a causa dell'avversa congiuntura economica che, in quegli anni, ha attanagliato il nostro paese.

Ragion per cui, la sig.ra Masi decise di tentare una strada alternativa e così, nel gennaio del 2009, aprì una ditta individuale avente ad oggetto la vendita di imbarcazioni.

Per i primi tempi l'attività iniziata risultò alquanto redditizia, tuttavia, pochi mesi dopo l'apertura della ditta le condizioni di salute del sig. Burgaretta si aggravarono, come si avrà modo di spiegare.

(doc. 4 – I referto medico)

La sig.ra Masi, quindi, dovendo dedicare maggiori attenzioni e tempo al marito ed alla sua malattia, dovendo accompagnarlo per supporto materiale e morale nei vari controlli medici, oltre che dedicarsi anche ai bisogni familiari – i due avevano una figlia adolescente da crescere – a malincuore fu costretta a rinunciare ad una delle due attività lavorative nel frattempo portate avanti. Ragion per cui, in principio si mise in aspettativa retribuita per i mesi concessi alle dipendenze del MEF, che successivamente le concessero un congedo di due anni, tuttavia, come per legge, non retribuito.

Ciò la portò nel 2012, a malincuore, a formalizzare le proprie dimissioni volontarie dal MEF siccome in qualità di impiegata pubblica non aveva più alternative che le permettevano di badare al marito.

Come anticipato, nell'aprile 2009, veniva diagnosticata al sig. Burgaretta una serissima e grave patologia, ossia la rettocolite ulcerosa di grado severo “in fase attiva”.

La situazione sanitaria del sig. Burgaretta aggravò irrimediabilmente e di riflesso anche la situazione finanziaria della famiglia.



A causa della patologia diagnosticata, infatti, il sig. Burgaretta dovette sostenere gli ingenti costi delle medicine e cure prescritte (ma non preventivate) e le esose parcelle dei medici specialisti.

Solo dopo svariati accertamenti e consulti, iniziò una particolare terapia prescritta dal prof. Verme di Torino, medico gastroenterologo che diventò così suo medico curante.

Tuttavia, se da un lato, trovò una cura che gli garantì dei miglioramenti, dall'altro inevitabilmente comportò anche un aumento delle spese da sostenere, dovendo aggiungere alle ordinarie spese familiari e della casa anche le ingenti spese mediche, il trasporto e soggiorno in Piemonte per le varie visite e accertamenti di routine, tutti a pagamento.

A seguito della sua diagnosi e della patologia particolarmente limitante l'attività quotidiana e lavorativa, non potendo più svolgere il ruolo e le funzioni di carabiniere, il sig. Burgaretta è stato costretto ad andare in pensione per invalidità a far data proprio dal 2009. (**doc. 5 – pensionamento anticipato**)

La patologia, la pensione anticipata “forzata” e l'ovvio incremento delle spese da sostenersi diventarono, come è ovvio che sia, sempre più pressanti, tali da portare anche ad una grande frustrazione della salute psicologica del sig. Burgaretta che iniziò a soffrire di stress ed ansia.

Tra l'altro, sul piano lavorativo, purtroppo, le aspettative dei coniugi Burgaretta riposte nella attività imprenditoriale della sig.ra Masi, anche al fine di ripianare e/o alleggerire la loro posizione nei confronti della Banca mutuante e in ogni caso la loro situazione economica già alquanto precaria, non trovarono terreno fertile, ma al contrario vennero frustrate vuoi dalla crisi che subentrò poco dopo e del tutto inaspettatamente nel settore nautico, vuoi dall'aggravio delle spese sanitarie che furono costretti a sopportare.

A cagione di quanto sopra, stante l'emergenza della patologia del sig. Burgaretta e l'abbandono del lavoro, la signora Masi fu nell'impossibilità anche di pagare il finanziamento del quinto dello stipendio contratto con la HDI.

Ciò malgrado, al fine di rispettare gli impegni assunti, i sigg.ri Burgaretta/Masi fecero ricorso ai propri risparmi per onorare almeno il pagamento con la banca mutuante – nonostante le difficoltà economiche sopra rappresentate – fino al momento in cui non riuscirono più a sostenerne le spese.

Infatti, nonostante gli sforzi e malgrado il massimo impegno, i medesimi avevano accumulato con il tempo, nella totalità, un ritardo di pagamento di diverse rate tale da condurre la Banca mutuante a notificare, nel 22.06.2017, un atto di precetto dell'importo di € 258.734,43 (**doc. 6 – atto di precetto**) e successivamente ad avviare nei loro confronti una procedura esecutiva immobiliare, attualmente pendente innanzi al Tribunale di Caltagirone e recante R.G. n. 93/2017, affidata alla cognizione del G.E. dott.ssa Cavallaro - afferente l'immobile suindicato (**doc. 7 – atto di pignoramento**).



Invero, anche in pendenza della predetta procedura esecutiva, i deducenti hanno sempre mostrato con serietà l'intenzione di risolvere bonariamente e in via transattiva la loro posizione debitoria, senza tuttavia trovare un incontro ragionevole con la Banca mutuante.

E ciò nonostante, tra l'altro, il peggioramento delle condizioni di salute del sig. Burgaretta al quale, nel 2022, in piena emergenza pandemica, è stato diagnosticato un tumore al colon retto al 3° stadio che ha costretto lo stesso a sottoporsi a vari interventi chirurgici, oltre che l'asportazione parziale del colon oramai danneggiato ed a 4 cicli completi di chemio. (cfr. la documentazione medica allegata a titolo esemplificativo in **doc. 4.1**)

Ad ogni modo, ad oggi, il sig. Burgaretta, a seguito dell'ultimo intervento al quale è stato sottoposto recentemente, è fuori pericolo di vita, ed è seriamente interessato, insieme alla moglie, sussistendone i presupposti, a risolvere definitivamente e nel modo più vantaggioso per tutte le parti coinvolte, a parere di chi scrive, la sua posizione debitoria per mezzo della presente procedura di ristrutturazione dei debiti.

Inoltre la signora Masi, al netto del miglioramento delle condizioni di salute del marito, ha trovato la forza di ritrovarsi impretrice, potendo anch'ella all'attualità contribuire in minima parte al pagamento della somma mensile offerta ai creditori in virtù dei pagamenti effettuati dalle società di cui è amministratrice (**doc. 8, 8.1 - Visure società**)

* * * *

Sull'assenza di colpa grave: sulla presenza di fattori esterni non imputabili ai debitori

E' chiaro che nel caso di specie i coniugi Burgaretta/Masi non si siano sovraindebitati con colpa grave.

Sussistono, a parere di chi scrive, fattori esterni – non imputabili ai debitori – che hanno causato il sovraindebitamento, quali:

1. Le ingenti ed inaspettate spese di costruzione della prima casa

Come si è detto, per la costruzione e ristrutturazione dell'immobile adibito a prima casa, i sig.ri Burgaretta e Masi hanno avuto enorme difficoltà a reperire gli ingenti importi necessari richiesti, che tendevano sempre ad aumentare in corrispondenza dell'aumento dei costi delle materie prime, della manodopera ed in generale della spese familiari concomitanti.

2. Il calo inatteso dei redditi

In merito a tale punto, come detto, l'attività sul quale hanno puntato i coniugi Burgaretta/Masi proprio per far fronte alle ingenti spese da sostenere si è rilevata fallimentare e del tutto improvvisa ed imprevedibile, il tutto aggravata dalle precarie condizioni del sig. Burgaretta che hanno pesato



anche sulle condizioni economiche della famiglia, costringendolo, tra l'altro, al pensionamento anticipato per malattia.

3. Le precarie condizioni di salute del sig. Burgaretta

Ad aggravare la condizione economica e familiare dei coniugi a far data dal 2009 il sig. Burgaretta ha dovuto affrontare un lungo periodo di stress emotivo e fisico dato dai vari problemi di salute che lo hanno coinvolto e sconvolto la routine quotidiana, come sopra ampiamente rappresentato, con ovvio aggravio di spese da sostenere e stress psico-fisico da sopportare.

Lo stesso, come detto, è stato costretto ad andare anticipatamente in pensione per malattia, non potendo più svolgere le funzioni di carabiniere.

* * * * *

I suddetti fattori che hanno condizionato l'attività lavorativa dei coniugi Burgaretta/Masi, le perdite subite, l'assenza di entrate per un lungo periodo di tempo, in contrapposizione alle crescenti spese per far fronte al sostentamento familiare e (purtroppo) ai vari, improvvisi e inaspettati imprevisti, principalmente legati alla salute del sig. Burgaretta, incrociate al periodo di crisi economica che ha coinvolto il nostro paese, hanno inciso profondamente sulla vita finanziaria dei deducenti.

I deducenti, nonostante le varie difficoltà si sono sempre messi in gioco, reiventandosi sul campo lavorativo per quanto in loro potere, allo specifico scopo di trovare una serenità e stabilità economica, sia per garantirsi un futuro più appagante, sia al fine di non sottrarsi a nessuna delle obbligazioni assunte.

Appare, tuttavia, alquanto evidente che, come si avrà modo di spiegare in seguito, i coniugi Burgaretta/Masi non siano in grado, allo stato, in mancanza di giacenze adeguate sul conto corrente, a far fronte al pagamento dell'intera loro posizione debitoria, stante la richiesta del creditore ipotecario dell'intero credito vantato, la pendenza della procedura esecutiva immobiliare suindicata, e le richieste di pagamento dell'Agenzia delle Entrate, come si dirà nel prossimo paragrafo.

* * * * *

Sui debiti promiscui della sig.ra Masi Giuseppa Sofia: credito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Come anticipato in premessa, la sig.ra Masi al fine di continuare ad onorare i pagamenti dovuti nei confronti della Banca mutuante e far fronte alle spese quotidiane e straordinarie di casa, oltre che delle ingenti spese mediche del marito, è stata costretta a scegliere tra le due attività lavorative che svolgeva nel corso del 2009 e anche nell'ottica di "reinvertarsi" e tentare la fortuna, avendo già intrapreso l'attività di vendita al dettaglio di natanti ed imbarcazioni, all'uopo aprendo una ditta individuale, ha scelto di proseguirla – scelta, a dire il vero, anche un po' "costretta" dalle vicissitudini che hanno coinvolto la sua famiglia nel frattempo.



Tanto a dimostrazione del fatto che la stessa ha sempre provato ad attivarsi al fine di garantire alla sua famiglia una stabile condizione finanziaria, una vita per quanto possibile “confortevole” e a pagare i debiti contratti, insieme al marito.

Tuttavia, come sopra precisato, l’attività iniziata nel 2009 purtroppo non ha avuto un seguito florido e non ha dato i risultati auspicati, anzi.

Purtroppo, alla luce della varie problematiche relative al settore nel quale operava la ditta in parola e le perdite dell’attività, combinate al peggioramento delle condizioni di salute del marito e le spese mediche da sostenere, la sig.ra Masi non è stata più in grado, da sola, di far fronte ai relativi molteplici costi/pagamenti.

Circostanza questa che giustifica il debito ancora sussistente, in piccola parte, nei confronti – oggi – dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, ad oggi, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione vanta un credito complessivo nei confronti dei deducenti di euro 58.238,23 così composto:

- € 4.173,55 nei confronti del sig. Burgaretta;
- € 54.064,68 nei confronti della sig.ra Masi.

Mentre il credito nei confronti del sig. Burgaretta è dovuto al mancato pagamento di TARI, tasse automobilistiche e contravvenzioni al Codice della Strada (**cf. doc. 9 - estratto ruolo Burgaretta**), il credito nei confronti della sig.ra Masi – senz’altro porzione di credito più rilevante nei confronti dell’agente di riscossione– è riferibile, tra le altre, anche alla sua precedente attività imprenditoriale.

Tuttavia, sul punto va precisato che dalla lettura dell’estratto ruolo trasmesso con pec del 29.07.2024 dall’Agenzia delle Entrate - ufficio di Catania, su richiesta del gestore della crisi avv. Tinto, risulta che dall’importo totale di euro 54.064,68 vantato dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della sig.ra Masi, i debiti da lei contratti quale titolare di una ditta individuale sono pari solo ad euro 24.620,27, salvo errori di calcolo. (**cf. doc. 10 - estratto ruolo Masi**)

I restanti debiti, quindi, sono stati contratti quale consumatore/persona fisica per mancato pagamento di tasse automobilistiche, contravvenzioni al codice della strada, IMU (già ICI) ect.

Quindi, ricapitolando, l’importo di euro 54.064,68 quale debito della sig.ra Masi nei confronti della AgE è così composto:

- € 29.444,41 quale consumatore;
- € 24.620,27 quale contribuente titolare di partita IVA.

Ebbene, questa classificazione dei debiti dalla sig.ra Masi è doverosa, per quanto si dirà di seguito.



Invero, per mero scrupolo difensivo – attesa la possibile contestazione che potrebbe essere sollevata sul punto – la parentesi “imprenditoriale” sopra rappresentata certamente non priva la sig.ra Masi della sua qualifica di consumatore.

Se è vero che la medesima ha, tra gli altri, debiti anche di natura imprenditoriale, questi:

- I. sono relativi ad una attività imprenditoriale svolta anni addietro;
- II. riguardano una attività formalmente cessata nel settembre del 2017 (**doc. 11 - Visura ditta individuale cessata**), ma che sostanzialmente non ricopriva più da molto prima;
- III. SOPRATTUTTO, sono in percentuale di gran lunga inferiore ai debiti contratti quale consumatrice tanto da essere ritenuti marginali. L'importo complessivo, come sopra calcolato, ossia euro 24.620,27, è senz'altro “irrisorio” in confronto al totale debito contratto già solo con la banca mutuante, insieme al marito, ma ancor più se inserito nel totale complessivo per il quale oggi i deducenti procedono alla presentazione del presente piano, ossia euro € 460.896,45 (come si avrà modo di precisare in seguito).

Fatte queste doverose premesse, va osservato come sul punto la giurisprudenza più recente in fattispecie analoghe relativamente alla ammissibilità e omologa di una proposta di ristrutturazione dei debiti in presenza di debiti promiscui, nonché in ordine alla qualificazione di “consumatore” anche di soggetti che hanno contratto debiti di natura imprenditoriale, si è espressa nel senso che segue:

- Il Tribunale di Pesaro, 20 settembre 2023, **ha ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il soggetto gravato da una situazione debitoria c.d. promiscua, con debiti**, nel caso di specie, *“in minima parte relativi alla progressa attività d'impresa del ricorrente”*.
- Il Tribunale di Caltanissetta osserva che *“possono accedere al piano del consumatore anche quei soggetti ‘che abbiano assunto obbligazioni composite e che vogliano, in tal modo, cioè come consumatori, ristrutturarle’ (così Cass. n. 1896/2016)”*, sul presupposto che la nuova nozione di consumatore di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 3/2012 - oggi recepita dall'art. 2, c.1, lett. e), CCII – *“sembra estendere l'ambito di applicazione della procedura anche al consumatore che presenti nella propria esposizione debitoria obbligazioni non aventi carattere personale o familiare (cd. debito promiscuo), facendo riferimento la legge a colui che agisce per scopi estranei all'attività di impresa e non più a colui che abbia assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività di impresa e consentendo espressamente al socio illimitatamente responsabile di accedere al piano del consumatore”*.
- Ancora, per il Tribunale di Caltanissetta (1 giugno 2022, est. Difrancesco) *“Può essere considerato ‘consumatore’, ai fini della procedura di sovraindebitamento anche il debitore che sia stato imprenditore o professionista, ovvero che mantenga tale qualifica al momento della presentazione del piano, con il quale si proponga la ristrutturazione, oltre che dei prevalenti debiti privati e consumeristici, anche di quelli maturati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale eventualmente svolta, a condizione che si tratti di debiti*



pregressi e l'attività d'impresa sia cessata e non più proseguita, sicché si giustifica l'esclusione del voto dei creditori data l'estraneità al mercato del soggetto ricorrente, quale imprenditore". (nello stesso senso, il Tribunale di Reggio Emilia 20 ottobre 2022, est. Boiardi e 13 febbraio 2023; Tribunale di Spoleto 23 dicembre 2022, est. Trabalza)

- Per il Tribunale di Grosseto (22 giugno 20212. Est. Claudia Frosini) *“E' ammissibile il piano del consumatore proposto dal sovraindebitato che abbia maturato debiti di natura mista (ossia tanto di natura imprenditoriale e/o professionale che non), dovendosi avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare, che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che la qualifica di consumatore non è inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale, dovendosi comunque tener conto della composizione complessiva del debito, secondo i criteri indicati da Cass. 2016/1869”.*
- Per concludere, il Tribunale di Reggio Emilia, che, sulla scorta dell'interpretazione estensiva della qualifica di consumatore, **ha concluso per la possibilità di considerare come consumatore anche il soggetto le cui uniche passività derivano dall'attività d'impresa già svolta in passato con ditta individuale cancellata da oltre un anno**, con conseguente facoltà di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista ex artt. 67 ss. CCII (Trib. Reggio Emilia, 9 maggio 2023).

Ebbene, nel caso di specie, i debiti contratti dalla sig.ra Masi relativamente alla attività imprenditoriale in precedenza svolta ammontano ad euro 24.620,27, ossia solamente al 5 % dei debiti totali dei coniugi Burgaretta/Masi, componendo quindi una minima parte del debito in sé considerato.

Inoltre, la ditta individuale aperta nel 2009 è cessata e chiusa a far data dal 05.09.2017.

E' del tutto palese che la marginale parte di debiti extra consumeristici non alteri la natura della signora Masi che resta per l'appunto consumatrice.

Anche in considerazione della larga giurisprudenza sopra richiamata, non è in dubbio che, nel caso di specie, la sig.ra Masi possa essere considerata 'consumatore' – insieme al marito – ai fini della presente procedura di sovraindebitamento.

Del resto, è necessario ai fini della ammissibilità/omologa del piano porre l'attenzione sulla qualità dei debiti da ristrutturare, in sé considerati e nella loro composizione finale.

In merito alla quantificazione sopra resa del credito complessivo vantato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei confronti della sig.ra Masi va fatta una **precisazione**.

In particolare, l'importo totale precisato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione con pec del 29.7.2024 risulta essere frutto di una triplicazione del credito, relativamente all'avviso di accertamento n. TYS01X502132/2016 del 04.08.2016.



Dalla lettura dell'estratto trasmesso, infatti, risulta che nel totale del debito dovuto dalla sig.ra Masi sono stati riportati tutti gli importi (e non soltanto gli interessi maggiorati ed eventuali sanzioni) dell'avviso di accertamento del 2016 e dei successivi due atti notificati nel 2021 e nel 2022, mentre al contrario sarebbe dovuto confluire nel totale dovuto solamente l'ultimo atto notificato, che per l'appunto include gli interessi sul saldo al 2016 e le relative sanzioni. (cfr. pag. 38, 39, 40 dell'estratto conto della sig.ra Masi).

Pertanto, dal totale erroneamente calcolato di euro 92.709,89 è stato decurtato l'importo di euro 38.645,21, in quanto trattasi di triplicazione del credito, evidentemente eseguito per mero errore di calcolo.

CAPITOLO III

SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie.

1. Debito nei confronti di Cattleya Mortgage Finance S.r.l. (nella qualità di cessionaria della Mercurio Mortgage Finance S.r.l., già Barclays Bank PLC) - CF: 10559130967 – con sede in Milano, alla Via Vittorio Betteloni 2, per l'importo di **€ 330.016,82** salvo errori ed omissioni, come da precisazione del credito pervenuta all'OCC. (**doc. 12**)

Detto debito deriva dal mutuo ipotecario contratto, in data 25.10.2007, con la Barclays Bank PLC per l'importo di € 280.000,00, per la durata di 30 anni, come da atto di precetto notificato dal predetto creditore nel giugno 2017, ove il credito precettato ammontava ad euro 258.734,43, incluso di interessi, propedeutico alla procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Caltagirone e recante R.G. n. 93/2017, successivamente integrato.

2. Debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per l'importo pari ad € 58.238,23 (così composto: € 54.064,68 a carico della sig.ra Masi ed € 4.173,55 a carico del sig. Burgaretta), come da precisazione del credito pervenuta all'OCC. (**doc. 13**).

Si precisa che, come anticipato sopra, in merito alla posizione della sig.ra Masi nei confronti della AdE, dal totale indicato nella precisazione del credito, pari ad euro 92.709,89 è stato decurtato l'importo di euro 38.645,21 in quanto trattasi di triplicazione del credito relativo all'avviso di accertamento n. TYS01X502132/2016 del 04.08.2016 erroneamente riportato nel totale (cfr. pag. 38, 39, 40 dell'estratto conto della sig.ra Masi).

3. Debito nei confronti della IBL Banca a carico del sig. Burgaretta Mario per l'importo di € 22.940,00 salvo errori ed omissioni come da precisazione del credito pervenuta all'OCC. (**doc. 14**)



Detto debito deriva dal contratto di cessione del 5^a della pensione n. 441527 stipulato dal sig. Burgaretta in data 6 agosto 2020 per la durata di 10 anni.

4. Debito nei confronti della Credit Network & Finance S.p.A. (già Hdi Italia SP /Carige/Amissima Assicurazioni S.p.A.) a carico della sig.ra Masi, per l'importo di € 29.759,42 salvo errori ed omissioni, come da precisazione del credito pervenuta all'OCC. (**doc. 15**)

Detto debito deriva dal contratto di cessione del 5^a contratto dalla sig.ra Masi.

5. Debito nei confronti della INPS a carico del sig. Burgaretta Mario per l'importo di € 2.096,64, salvo errori ed omissioni come da precisazione del credito pervenuta all'OCC. (**doc. 16**)

6. Debito nei confronti della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia a carico della sig.ra Masi per l'importo di € 279,88, salvo errori ed omissioni come da precisazione del credito pervenuta all'OCC (**doc. 17**)

7. Debito nei confronti della Comune di San Michele di Ganzaria per l'importo di € 1.916,00 (così composto € 418,00 a carico del sig. Burgaretta Mario e € 1.498,00 a carico della sig.ra Masi) a titolo di TARI (anno dal 2016, 2017 e 2018), come da precisazione del credito pervenuta all'OCC. (**doc. 18**)

8. Debito nei confronti della REGIONE SICILIA a carico del sig. Burgaretta Mario per l'importo di € 1.030,89 per mancato pagamento di tasse automobilistiche (anno dal 2016 al 2024), come da precisazione del credito pervenuta all'OCC (**doc. 19**).

Si precisa che, in merito al debito dei sig.ri Burgaretta/Masi nei confronti della Regione Sicilia, dal totale indicato nella precisazione del credito è stato decurtato l'importo di euro 606,90 concernente il mancato pagamento delle tasse automobilistiche relative agli anni 2017, 2018 e 2021 già iscritti a ruolo e richiesti dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione (cfr. estratto agenzia delle entrate- Burgaretta), per cui trattasi di una erronea duplicazione del credito.

9. OCC: € 8.000,00 al netto di quanto già versato (da preventivo firmato il compenso complessivo era di euro 10.000,00 – **doc. 20 preventivo firmato**)

10. Avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli: € 6.618,57, come da parametri forensi applicati (**doc. 21** – prospetto compensi).

* * * * *

I dati della situazione debitoria, sopra elencati, sono meglio riassunti nel seguente prospetto:

Creditore	Predeuzione	Ipotecario	Privilegio generale	Chirografo	Totale
OCC	€ 8.000,00				€ 8.000,00
Advisor legale	€ 6.618,57				€ 6.618,57
Cattleya Mortgage Finance		€ 259.793,03		€ 70.223,79	€ 330.016,82



S.r.l.					
AdE -Riscossione			€ 29.256,39	€ 28.981,84	€ 58.238,23
Inps			€ 2.096,64		€ 2.096,64
Camera di Commercio				€ 279,88	€ 279,88
Comune di San Michele di Ganzaria			€ 1.916,00		€ 1.916,00
Regione Sicilia			€ 1.030,89		€ 1.030,89
IBL Banca				€ 22.940,00	€ 22.940,00
Hdi Italia SP				€ 29.759,42	€ 29.759,42
Totale					€ 460.896,45

CAPITOLO IV

SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

Facendo seguito alla descrizione delle cause dell'indebitamento, si precisa ulteriormente che l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dai deducenti è reale e dimostrata dai fatti:

a) I coniugi Burgaretta/Masi debbono adempiere mensilmente alle spese familiari e di casa e sostenere economicamente altresì loro unica figlia, che seppur maggiorenne, allo stato, non è economicamente autosufficiente:

- Burgaretta Viviana (CF BLLMNL10H01C933E), nata il 23.03.1990 a Caltagirone (CT), che, come anticipato, vive con i deducenti (**doc. 22 – Certificato di stato di famiglia**) e, allo stato, non è economicamente autosufficiente né produce reddito. Al più negli anni precedenti ha svolto lavoretti saltuari e/o occasionali, ma mai tali da poter contribuire alle spese di casa o ai tentativi dei coniugi di mettere da parte piccoli risparmi. Ad oggi, infatti, non ricopre alcuna posizione lavorativa stabile.

b) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori:

GENERI ALIMENTARI	400,00 euro al mese
Acqua	35,00 euro al mese
Luce	125,00 euro al mese
Gas	50,00 euro al mese
Telefoni – Wifi	50,00 euro al mese
Auto /manutenzione, benzina, assicurazione	20,00 euro al mese
Varie – imprevisti (spese mediche – imprevisti – altro)	200,00 euro al mese



TOTALE SPESE MENSILI	880,00 euro al mese
-----------------------------	----------------------------

Le spese strettamente necessarie ammontano quindi ad **€ 880,00 mensili**.

** si precisa che è stato aggiunto al prospetto di spese mensili anche il riquadro delle spese “varie – imprevisti” siccome, considerata anche la durata del presente piano, appare ragionevole considerare che nel corso dell’anno vi possano essere delle spese impreviste, come a titolo esemplificativo quelle relative alla piccola manutenzione in casa, sostituzione di elettrodomestici indispensabili, guasti alla caldaia o ad altri oggetti, multe, spese mediche ordinarie – a parte quelle occorrente per la cura della condizione di salute del sig. Burgaretta – ecc. che per semplicità ed onestà sono state riportate nel suindicato prospetto e che (con enormi sacrifici) si quantificano in euro 200,00 mensili.

c) Dichiarazione dei redditi (doc. 23)

Il sig. Mario Burgaretta percepisce, ad oggi, una pensione pari approssimamente ad euro 1.700,00 (cfr **doc. 24 -cedolini**)

Mentre la sig.ra Masi percepisce delle indenità dalle società che amministra, la Rosa dei venti Broker srl e la Rosa dei venti Brokers srl, ad oggi, a dire il vero, non quantificabili con precisione, ma che, in ogni caso, contribuirebbero, seppur in minima parte, al pagamento offerto ai debitori.

d) Elenco di tutti i beni del debitore

1) Beni immobili

Immobilie sito in San Michele di Ganzaria, alla via IV Novembre, n. 197, riportato al catasto fabbricati del suddetto comune al Foglio 11, particella 189 (oggi 1005), sub. 4, cat. A/2, classe 5, piani: 1°, 2° e 3°, consistenza vani 12, -rendita euro 1053,57.

Valutato, con perizia estimativa resa nell’Es. Imm. R.G. n. 93/2017 pendente presso il Tribunale di Caltagirone, al prezzo di **€ 154.601,00** in data 28.07.2018 e successivamente al prezzo di **€ 192,961,20** nel 2019 a fronte di integrazioni del perito.

2) Beni mobili



- Autoveicolo targato FG526AB e immatricolata il 21.12.2016 di proprietà della sig.ra Masi Giuseppa Sofia, dal valore di circa 10.000,00 - ricevuta per donazione dalla madre, che ha finanziato la maggior parte dell'acquisto del veicolo, essendo indispensabile per i coniugi Burgaretta avere un mezzo di trasporto autonomo. (**doc. 25 e 25.1 – Visure PRA**)

3) Rapporti bancari

Il sig. Burgaretta e la sig.ra Masi sono titolari di:

- un conto corrente cointestato acceso presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, ove viene accreditata la pensione del sig. Burgaretta, con saldo attuale pari ad euro 844,72 (**doc. 26 – saldo estratto conto degli ultimi 3 anni**).

CAPITOLO V

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (in prededuzione, privilegiati e chirografari), mediante il pagamento degli stessi in ordine e tempistiche diverse.

La situazione debitoria complessiva, evidenziata nella tabella riportata al capitolo III, è di € **460.896,45**.

Nella tabella seguente, invece, verrà specificato l'ordine di soddisfazione dei creditori, nonché la somma offerta e la relativa percentuale di soddisfo del credito di volta in volta spettante.

Grado di privilegio	Creditore	Valore Credito	% soddisfazione	Valore debito soddisfatto	Stralcio
Prededuzione	OCC	€ 8.000,00	100 %	€ 8.000,00	0 %
Prededuzione	Advisor legale	€ 6.618,57	100 %	€ 6.618,57	0%
Ipotecario	Cattleya Mortgage Finance S.r.l.	€ 330.016,82	43.9 %	€ 145.000,00	56,1 %
Privilegio ex art. 2752 c. 3	AdE -Riscossione	€ 29.256,39	25 %	€ 7.314,10	75%
Privilegio ex	Inps	€ 2.096,64	25 %	€ 524,16	75%



art. 2752 c. 3					
Privilegio ex art. 2752 c. 3	Regione Sicilia	€ 1.030,89	25 %	€ 257,73	75%
Privilegio ex art. 2752 c. 3	Comune di San Michele di Ganzaria	€ 1.916,00	25 %	€ 479,00	75%
Chirografario	AdE -Riscossione	€ 28.981,84	5 %	€ 1.449,09	95 %
Chirografario	Hdi Italia SP	€ 29.759,42	5 %	€ 1.487,95	95 %
Chirografario	CCII	€ 279,88	5 %	€ 13,95	95 %
Chirografario	IBL Banca	€ 22.940,00	1 %	€ 229,40	99 %

CAPITOLO VI

MODALITA' DI PAGAMENTO – PIANO RATEALE

La somma che i deducenti propongono quindi di pagare, alla luce delle loro possibilità economiche, è di € **171.373,95** di cui:

- a) € **14.618,57** per spese procedura, avvocato e OCC;
- b) € **145.000,00** per credito ipotecario;
- c) € **8.574,99** per credito privilegiato;
- d) € **3.180,39** per crediti chirografari.

La proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale pari ad euro **1.000,00 al mese**.

L'importo mensile offerto tiene conto:

- delle effettive capacità reddituali degli istanti, con particolare attenzione alla pensione percepita dal sig. Burgaretta;
- delle spese necessarie al proprio sostentamento dignitoso (pari ad euro 880,00 come da prospetto al paragrafo IV);
- delle indennità percepite dalla sig.ra Masi in virtù dell'attività delle società che amministra come sopra anticipato. Le suddette indennità andranno ad integrare la quota mensile offerta ai creditori, calcolata secondo quanto nelle possibilità dei deducenti (ossia la pensione del sig. Burgaretta decurtata delle spese di sostentamento), al fine di arrivare all'importo come qui quantificato (€ 1.000,00).



Il **totale annuo offerto** risulta, dunque, pari ad **euro 12.000,00** (€ 1.000,00 x12).

Inoltre, a questo rateizzo vanno aggiunti € 10.000,00, quali somme liquide che il ricorrente mette a disposizione immediatamente per il pagamento integrale dei creditori in prededuzione, collaborando ulteriormente in questo modo ad una minor durata del piano.

Il piano, quindi, avrà una DURATA complessiva di anni 13 e 5 mesi componendosi di n. 162 rate – ognuna da euro 1.000,00, ad eccezione per l’ultima rata che sarà di importo inferiore (a cui va aggiunto l’importo iniziale di euro 10.000,00).

Il tutto per un totale complessivo di euro **171.373,95**.

*I sig.ri Burgaretta e Masi vivono, per l’educazione ricevuta ed i valori che li contraddistinguono, come un vero e proprio dramma la loro inadempienza rispetto alle obbligazioni citate.

Per tale ragione, con enorme sforzo personale ed un grande impegno da parte di entrambi, hanno deciso di destinare al presente piano una cifra annua “importante” (12.000,00 euro) – che inevitabilmente comporterà una limitazione per i prossimi anni di ogni spesa extra e non necessaria, una riduzione delle attività ludiche e momenti di svago – al chiaro e ovvio scopo di rendere ancora più conveniente e vantaggioso per i loro creditori il proposto piano.

Tale somma, che si ribadisce è frutto di uno sforzo considerevolissimo dei deducenti, contribuirà a rendere assolutamente più conveniente il piano proposto rispetto all’alternativa liquidatoria, fissando la durata del rateizzo in soli 13 anni e 5 mesi!

Il primo anno sarà dunque destinato al pagamento integrale dei creditori in prededuzione, quindi del gestore della crisi e dell’advisor legale, in occasione del pagamento della prima rata ovvero in momento precedente o successivo, a seconda di quanto sul punto disporrà il Giudice, i sigg.ri Burgaretta/Masi procederanno al versamento anche dell’importo di euro 10.000,00.

Il pagamento del creditore ipotecario avverrà a partire, quindi, dal pagamento integrale del gestore della crisi e dell’advisor legale, secondo il prospetto e le percentuali di cui sopra.

Durante l’esecuzione del piano, con l’integrale pagamento del creditore ipotecario si provvederà poi ad offrire il pagamento prima ai creditori privilegiati e successivamente ai creditori chirografari.

CAPITOLO VII

CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL’ALTERNATIVA LIQUIDATORIA



I deducenti, consapevoli della grave situazione di sovraindebitamento in cui versano, ritengono che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori ed al contempo salvare la propria abitazione.

Si ritiene, al contempo, che il piano sia non solo conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, ma che rispetti a pieno gli intenti del Legislatore in considerazione di quanto si dirà nei capitoli successivi.

Tornando alla proposta di piano suindicato, per quanto riguarda la posizione del creditore ipotecario Cattleya Mortgage Finance srl (quale cessionaria della Mercurio Mortgage Finance S.r.l., già Barclays Bank PLC) – come si preciserà in seguito – il medesimo, allo stato, essendo pendente il pignoramento immobiliare potrebbe conseguire dalla vendita giudiziaria del bene staggito di proprietà dei deducenti una soddisfazione parziale del proprio credito, di importo minore rispetto a quello oggi offerto, seppur non si nasconde in tempi più celeri rispetto al piano proposto.

Al contrario, gli altri creditori vedrebbero il recupero del proprio credito, anche parziale, di difficile raggiungimento, anche in considerazione del fatto che l'unico bene del deducente suscettibile di aggresione è l'immobile in parola.

Tra l'altro, nessuno dei creditori che in questa sede verrebbero soddisfatti (seppur parzialmente) allo stato è intervenuto nella procedura.

Ma, sul punto, è opportuno precisare quanto segue.

A seguito della presentazione della presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, in caso di rigetto o mancata omologazione, l'alternativa liquidatoria non consiste nella prosecuzione della già pendente vendita forzata bensì nella liquidazione controllata.

Sul punto si è espresso il Tribunale di Forlì secondo cui *“In sede di omologa, il tribunale deve limitarsi a verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta in concreto presentata mentre la sua convenienza per i creditori potrà essere valutata solo in presenza di una specifica contestazione da parte di uno dei creditori, come avvenuto nel caso in esame. In tale ultimo caso, per procedere all'omologa, il giudice dovrà verificare che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria che, tuttavia, non può essere intesa come qualsiasi altra alternativa liquidatoria individuale, bensì come liquidazione controllata che è l'unica procedura liquidatoria alternativa prevista dal codice della crisi per il debitore-consumatore al fine di conseguire l'effetto esdebitatorio che è diventato un vero e proprio diritto per il debitore, in presenza della condizioni previste”* (Tribunale di Forlì sentenza n. 43 del 28 agosto 2023).



Ed ancora:

- il Tribunale di Torino per cui *“in ogni caso, alla luce degli accertamenti svolti dall’OCC in ordine alla situazione patrimoniale della debitrice, il cui esito è riportato nella propria relazione, il creditore non potrebbe ottenere una maggior soddisfazione in caso di apertura della liquidazione controllata della debitrice”* (Tribunale di Torino sentenza 270 del 4 ottobre 2023);
- il Tribunale di Reggio Emilia per cui *“considerato, in ogni caso, che la proposta formulata dai ricorrenti è più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria in quanto in ipotesi di liquidazione controllata, con la vendita forzata dell’abitazione principale, i ricorrenti si dovrebbero sobbarcare le spese della ocazione di un immobile, con conseguente aumento delle spese mensili di mantenimento e diminuzione della somma disponibile per soddisfare sia il creditore ipotecario sia i creditori chirografari”* (Sentenza Tribunale di Reggio Emilia n. 86/2023 - n. r.g. 1/2023 del 14/09/2023, pubblicata il 15/09/2023).

Quindi, nel caso in cui il presente piano non venisse omologato, il debitore ha diritto (e può chiedere) l’apertura della liquidazione controllata.

Con l’apertura della procedura di liquidazione controllata, ricordiamo:

- l’immobile di proprietà dei deducenti verrebbe coattivamente venduta (vendita che sarà estranea alla procedura esecutiva ad oggi pendente, che resterebbe sospesa per tutto il corso della liquidazione stessa);
- gli stessi saranno tenuti a versare a favore della procedura e per i primi tre anni una quota trattenuta dello stipendio - nel caso di specie della sola pensione del sig. Burgaretta - il cui ammontare sarà pari alla pensione netta percepita, decurtato l’importo necessario per il sostentamento dei deducenti e della loro famiglia.

E si deve considerare che in caso di Liquidazione Controllata i costi di procedura sarebbero senz’altro maggiori, dovendosi prevedere:

- un ulteriore compenso per il liquidatore, da quantificare sul passivo in precedenza quantificato e sull’attivo ipotizzabile in caso di Liquidazione;
- un nuovo compenso per l’OCC;
- un nuovo compenso per l’advisor;
- un ulteriore compenso per una nuova CTU, per il visurista e l’esperto estimatore;
- i costi di vendita ed in generale quelli di procedura.

Ciò significa che all’esito della vendita nell’ambito della liquidazione, il guadagno dei creditori non sarà il prezzo di aggiudicazione e dei versamenti eseguiti, ma la differenza tra questi e i costi per gli ausiliari e la pubblicità, di cui sopra.



Inoltre, nel momento in cui l'immobile viene venduto, va considerato anche che non vi sarebbe la possibilità di eseguire ulteriori trattenute sulla pensione del sig. Burgaretta in quanto, detratte le spese occorrenti per vivere, residuando senz'altro una somma esigua, questa sarebbe necessaria per gli stessi per sostenere la spesa di un fitto.

Il creditore, da ultimo, nulla poi potrebbe opporre alla successiva esdebitazione del medesimo debitore (decorsi tre anni dall'apertura della procedura), che opererebbe di diritto.

Ora, nel caso di specie:

- quanto alla **vendita dell'immobile** si rileva che, come anticipato, in data 28.07.2018, l'immobile è stato stimato in euro € 154.601,00 e nel 2019, a seguito di una integrazione della perizia nell'ambito della procedura esecutiva pendente, è stato stimato ad un maggior valore di € 192,961,20.

Orbene, sul punto va rilevato però che, raffrontando il costo al m.q. del 2019 a quello di oggi (come l'Ill.mo Giudice potrà constatare dalla documentazione allegata oltre che dalla consultazione dei maggiori portali web in merito – cfr. **doc. 27 – screenshot idealista.it**) è **lapalissiano che il mercato immobiliare di San Michele di Ganzeria abbia subito un forte crollo.**

Infatti, il prezzo a metro quadrato, ad oggi, quasi unanimamente praticato è di euro 300,00.

Ciò significa che, in caso di apertura della liquidazione controllata in occasione della nuova perizia sull'immobile, il suo valore non supererebbe nemmeno i 100.000,00 euro, anche a cagione delle decurtazioni da effettuarsi per la riduzione della garanzia per vizi ed i numerosi costi di ripristino e varie occorrenze.

Invero, anche la valutazione odierna (eccessivamente utopica) di € 100.000,00 non si tradurrebbe in un pari valore d'asta in quanto, nel nuovo elaborato peritale, si dovrebbe tenere conto di una serie di circostanze (già individuate dalla precedente perizia e di seguito riportate) che renderebbero senz'altro **l'immobile in parola poco appetibile alla cerchia dei potenziali acquirenti.**

A titolo esemplificativo, basti pensare che:

- Dal confronto tra lo stato dei luoghi attuali (*id est* relativi al 2018) ed il progetto approvato nel 2001 si evince una totale difformità (relativamente al 3° piano dell'immobile), per la quale non ci sono i presupposti per una eventuale sanatoria edilizia, ragion per cui sarà necessario ripristinare i luoghi (“procedendo alla scomposizione dell'intera copertura del terzo piano e al rifacimento della stessa copertura alla quote e pendenze riportate nel progetto allegato alla concessione edilizia



in sanatoria n.7 rilasciata il 14.03.2001 ai sensi dell'art.13 L.47/85. Inoltre occorre presentare dei nuovi calcoli statici all'ufficio del Genio Civile di Catania ed avviare una nuova pratica edile oggi denominata (SCIA)" e la spesa è stata stimata sui 25.000,00 euro, nel 2018 – quindi presumibilmente, atteso l'aumento generalizzato dei costi, la spesa sarà maggiore – a cui si debbono aggiungere almeno 8.000,00 euro per la pratica edilizia da avviarsi;

- L'immobile non risulta neppure correttamente censito al catasto edilizio urbano, ed il costo per il nuovo accatastamento è di almeno € 1.500,00.

(Cfr. **doc. 28 - perizia di stima e 29 – integrazione della perizia**)

Se ciò non bastasse, come risulta dalla relazione tecnica di parte che si deposita, nelle more della procedura esecutiva sono state rilevate ingenti problematiche strutturali sull'immobile che necessitano di interventi per la rimozione, riparazione e messa in sicurezza, che inevitabilmente avranno ripercussioni sulla valutazione finale dello stesso (**doc. 30 - relazione tecnica di parte**).

Allo stato, nell'ambito della procedura esecutiva in corso, il GE non ha ancora provveduto sulle osservazioni sollevate sul punto dalla difesa del sig. Burgaretta pertanto alcuna integrazione alla perizia è stata disposta.

Tanto si premette per far comprendere al Giudice adito che l'offerta contenuta nel presente piano di ristrutturazione in ordine al soddisfacimento del creditore ipotecario - in cui si è tenuto conto della "sovra" stima del 2019 - va al di là di ogni più rosea ambizione e pertanto è assolutamente maggiore all'alternativa liquidatoria.

- quanto al **versamento della quota mensile** delle entrate dei deducenti, poi, come anticipato, allo stato la sig.ra Masi non percepisce alcunché, o più precisamente delle occasionali indennità allo stato non quantificabili, con cui integrerà (seppur in minima parte) la quota oggi offerta, mentre il sig. Burgaretta percepisce una pensione pari approssimativamente a 1.700,00 euro.

Già in occasione della presente procedura le spese per il sostentamento dei deducenti è stato calcolato in circa 880,00 euro (con enormi sacrifici), infatti la quota che i deducenti verserebbero in caso di omologa della presente proposta è di 1.000,00 euro al mese.

Presumibilmente questa sarà la quota che il Giudice disporrà versarsi nell'interesse della procedura in caso di apertura della liquidazione controllata; il tutto per 12.000,00 euro annui per un massimo di tre anni.

Tuttavia, una volta venduto l'immobile di proprietà dei deducenti, vanno fatte ulteriori considerazioni: questi dovranno sostenere le spese anche di un **fitto**, in un primo momento



anche le spese per il trasloco, i costi delle utenze potrebbero cambiare (anche aumentare), etc.

Ragion per cui la quota iniziale di 1.000,00 subirà senz'altro un radicale decremento, pertanto non sarà più possibile contare sui 12.000,00 annui, ma un importo minore, allo stato non quantificabile, ma verosimilmente intorno ai 300 euro mensili, quindi approssimativamente intorno ai 3.600,00 annui !

A questo punto, la somma risultante dai versamenti mensili si affiancherà al ricavato della vendita dell'immobile e sul totale debbono essere soddisfatti tutti i creditori compresi nell'elenco di cui al capitolo III del presente ricorso, a partire dal soddisfacimento integrale dei creditori in prededuzione, ancor prima delle spese di procedura, poi del creditore ipotecario e successivamente i creditori privilegiati e chirografari.

Sul punto, tra l'altro, occorre fare una ulteriore precisazione: il creditore ipotecario senz'altro sarà preferito rispetto agli altri sul ricavato dalla vendita forzata dell'immobile, ma analogo discorso non può essere fatto per i versamenti mensili che il sig. Burgaretta sarà tenuto ad eseguire.

Sui versamenti oppure eventualmente sul ricavato dalla vendita coattiva di beni mobili e beni mobili registrati, saranno i creditori privilegiati ad essere preferiti rispetto al creditore ipotecario che, quindi, avrà "certezza" del proprio soddisfacimento solo sul ricavato dalla vendita coattiva dell'immobile!

Tra l'altro, se ciò non fosse apparso chiaro il ricavato della procedura liquidatoria risulta altamente incerto, considerato anche quanto argomentato in merito al valore e/o valutazione dell'immobile – che resta la maggior fonte di possibile guadagno per la procedura stessa – nonché sulle problematiche catastali e strutturali dello stesso e le operazioni di ripristino da eseguirsi che incidono sul prezzo che potenziali interessati offrirebbero.

Quindi sembrerebbe, a parere di chi scrive, che già dal ricavato della sua vendita l'incasso netto per il creditore ipotecario sarebbe sicuramente inferiore, in quanto il medesimo dovrebbe far fronte alle ingentissime spese della liquidazione controllata, **il tutto stralciando integralmente o quasi (se vogliamo essere ottimisti) il credito di tutti gli altri creditori, seppur privilegiati**, nonostante l'apporto mensile della quota della pensione del Burgaretta.

Se ciò non bastasse, bisogna precisare che i creditori sarebbero tenuti anche ad attendere i lunghi tempi della relativa procedura.

Risulta chiaro, quindi, che il piano presentato è di certo più conveniente rispetto all'unica procedura liquidatoria alternativa prevista dal codice della crisi, ossia l'apertura della procedura di liquidazione Controllata, per le ragioni sopra esposte.



FINALITA' DELLA NORMATIVA E TUTELA DEL CONSUMATORE

I fini stabiliti già con l’emanazione della L. 3/2012 (denominata anche **legge antisuicidi**), e successivamente col D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) sono quelli di offrire una “*second chance*” a dei soggetti in stato di **“sovraindebitamento”**, ossia, come definito dall’art. 6 della L. 3/2012, una *“situazione di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” e dall’art. 2, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 14/2019*, *“lo stato di crisi o di insolvenza (come descritti nella parte iniziale del presente atto) del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Già la legge 3/2012, accanto alla mera funzione economico-finanziaria in punto di sanabilità dei debiti dei consumatori, è stata altresì chiamata a svolgere una **funzione più prettamente “sociale”**, in soccorso ai numerosissimi suicidi registrati nel nostro Paese, a causa dell'impossibilità di far fronte ai propri debiti. Il fenomeno non conosceva differenze geografiche: *“al Sud come al Nord, nel 2012 il numero più elevato dei suicidi per motivi economici si registrava nelle regioni del Nord-Est (27 casi con un'incidenza percentuale pari al 30,3%), un'area geografica a maggior frequenza di suicidio tra gli imprenditori a causa della maggiore densità industriale. L'analisi complessiva dell'anno 2013 sottolinea come il fenomeno sia andato uniformandosi a livello territoriale interessando con la stessa forza tutte le aree geografiche. Persino nel Mezzogiorno dove il tasso dei suicidi per crisi economica é sempre stato storicamente più basso rispetto alla media nazionale, vi è stato un allarmante aumento del numero dei suicidi: 13 i casi complessivi dell'anno 2012 a fronte dei 29 del 2013”*.

Col nuovo Codice della crisi di impresa avviene una revisione della disciplina della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012, al fine di armonizzare e coordinare il fenomeno della crisi delle imprese minori e dell’insolvente civile, con i principi generali che regolano l’insolvenza e la crisi di impresa, semplificando la regolazione del sovraindebitamento e ampliando l’esdebitazione. Ciò nell’auspicio che la nuova normativa incontri il favore degli operatori del settore e soprattutto dei destinatari, a differenza di quanto è successo con la legge n. 3/2012, notoriamente non



apprezzata e poco applicata rispetto alle enormi potenzialità che aveva, solo se si confronta con le omologhe leggi degli altri paesi europei.

Sotto il profilo giuridico, per il consumatore, l'origine del problema è certamente l'art. 2740 c.c., il quale statuisce che *“il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e **FUTURI**”*.

Se le obbligazioni assunte da un soggetto risultano di molto più elevate rispetto al patrimonio posseduto – ipotesi questa tutt'altro che inverosimile in periodi di forte crisi economica, come quella che stiamo vivendo – il debitore, dovendo continuare a rispondere delle stesse anche con il patrimonio futuro, rimane legato per il resto della sua vita - o per gran parte di essa - alla propria posizione debitoria, cagionando quella che viene definita, dalla dottrina più attenta, **la morte civile del debitore**. Quest'ultimo, infatti, consapevole di dover continuare a rispondere delle obbligazione assunte non avrà interesse a tornare ad essere produttivo poiché verrebbe aggredito nuovamente dai creditori.

In un tale contesto, risultava assolutamente necessario un intervento deciso del legislatore in grado di offrire una **ripartenza**, una nuova possibilità, ai soggetti privati non fallibili.

Tra l'altro, la Suprema Corte di Cassazione, con l'**ordinanza n. 27544/2019**, ha ritenuto che la L. 3/2012 (che ricordiamo essere stata migliorata dal D.Lgs. 14/2019) è stata introdotta *“...non soltanto su spinta delle istituzioni europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (cfr. relazione illustrativa alla legge n. 3 del 2012, in cui si annovera, tra le finalità della legge, quella "di evitare inutili collapsi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al **mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato**")”*.

E' palese che lo strumento del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non sia ben visto dai creditori, ma in tale contesto i deducenti si rivolgono all'Ecc.mo Tribunale di Caltagirone, al quale sottolineano tutta la loro buona volontà di porre rimedio alla situazione di crisi in cui si sono trovati, loro malgrado coinvolti ed al quale cercano di porre rimedio nel miglior modo possibile.

In quest'ottica, i deducenti ricorrono al piano di ristrutturazione dei debiti con l'intenzione di ripagare tutti i suoi creditori, salvando il loro immobile e dando modo dunque allo strumento invocato di perseguire i fini per cui è stato ideato dal legislatore, nell'ottica del *favor debitoris*.

* **SULLA DURATA DEL PIANO**

Sicuramente manca una previsione normativa del limite di durata delle procedure da sovraindebitamento. Sul punto, però, con particolare riferimento al piano del consumatore (oggi



sostituito dal piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore), ci vengono in aiuto una serie di recentissime pronunce della giurisprudenza di legittimità, che tendono a chiarire in modo inequivocabile quale sia la strada giusta da percorrere, per dare a tali procedure l'utilità sociale cui sono state inizialmente destinate, oltre che renderle "finalmente" appetibili, aprendo a soluzioni di piani del consumatore di durata pluriennale (anche di 30 anni).

In particolare, la **Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con ordinanza n. 27544/2019 (doc. 31 – Ord. Cassazione 27544/2019)**, pubblicata in data 28.10.2019 ha riconfermato il "*... principio più recente di questa Corte per cui, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 ...*

... 7.2. E' noto, poi, che la legge 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi ... al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure...

7.3. Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare in via interpretativa questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore, istituito che, a differenza dell'accordo di composizione della crisi, determina un'imposizione giudiziale ai creditori, i quali possono soltanto contestare la convenienza del piano: contestazione che, però, non impedisce al giudice di omologare ugualmente il piano medesimo se lo ritenga economicamente conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria...

7.3.2 ... rileva, tuttavia, il Collegio che non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore ... Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.

7.3.2.1. Se, pertanto, la ratio dell'applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nei casi appena visti non si vede perché non possa derogarsi a tale limite, concedendo l'omologa al piano, anche se di durata ultraquinquennale.

7.3.2.2. Depone in questo senso, del resto, l'ulteriore argomento rappresentato dal fatto che la durata della procedura va computata con riguardo al decreto di omologa, non potendosi



ricomprendere la fase esecutiva nell'ambito operativo della legge Pinto ai fini del computo del termine...

...7.3.2.3. Sotto altro profilo, tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della **cd. second chance**, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento...

...7.3.2.5. L'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure in esame, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia, dunque, di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Né va dimenticato, poi, che la legge n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (cfr. relazione illustrativa alla legge n. 3 del 2012, in cui si annovera, tra le finalità della legge, quella "di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato").

7.4. Quanto fin qui riferito induce, allora, questo Collegio a condividere le argomentazioni esposte, sul punto, dalla già menzionata Cass. n. 17834 del 2019, la quale ha ritenuto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della legge n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio....

...7.4.3. Ma, per quanto ciò sia, le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali...Quel che è certo, è che il tribunale non può affermare, se non violando i principi informativi della materia, che un piano del genere di quello indicato non sia, di per sé, omologabile ...”.

Ancora, si riportano alcuni passi della sentenza della **Suprema Corte, I Sez. Civ., n. 17834/2019 (doc. 32 – Sentenza Cassazione 17834/2019)**, in cui viene affermato che “... Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di Civitavecchia, **non rileva in senso ostativo la previsione dell'art. 8, quarto comma**, poiché questa riproduce esattamente - per la parte che interessa gli accordi - l'art. 186-bis, secondo comma. lett. c), legge fall. Ed è risolutivo che l'art. 186- bis citato pur convive,



*nell'omologo caso del concordato preventivo, con la possibilità di **dilazione pluriennale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca**, ferma naturalmente la condizione (suddetta) della necessità di assicurare il voto. E' dunque errato affermare che, nella procedura di accordo ex lege n. 3 del 2012, sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine previsto dalla disposizione sopra citata. Né la diversa conclusione può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore invece non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria può essere colmata, infine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano ... è **eccentrico ipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo**. Non è dubbio che prevedere un tempo di adempimento molto lungo (nella specie sedici anni) potrebbe incidere sulla procedura di liquidazione del patrimonio ... le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali. Esse non sono cioè decisive, perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella **valutazione di convenienza**, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto. Sono difatti i creditori a dover valutare se, in casi simili, una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento. **Quel che è certo è che il tribunale non può affermare, se non violando principi informativi della materia, che un accordo del genere di quello indicato di per sé non sia omologabile ...**”.*

Da ultimo, si precisa che, **sul punto, si è espresso recentemente anche Codesto Tribunale, in persona del giudice Dott.ssa Paola Criscione, che nell'ambito del procedimento n. 6-1/2023 P.U. ha omologato la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore a 10 anni e nell'ambito del procedimento n. 13-1/2022 P.U. ha ammesso con decreto del 28.11.2023 un'altra proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sempre a 10 anni.** (cfr. doc. 33 - giurisprudenza caltagirone)

Codesto Tribunale, quindi, ha avallato l'orientamento giurisprudenziale (ad oggi maggioritario) che ammette piani del consumatore “con dilazioni lunghissime”. (cfr. **Tribunale di Catania- decreti del 27.4.2016, 17.5.2016, 24.5.2016, 12.7.2016, 15.9.2016 che ha approvato piani anche di 20, 25 o 30 anni; Tribunale di Napoli- decreto 28.10.2015 e 18.2.2017, che ha approvato piani rispettivamente di 18 anni e 10 anni; Tribunale di Como -decreto o n. cronol. 9410/2018 del 25/05/2018, che ha omologato un piano del consumatore a 20 anni. Tribunale di Como – decreto emesso nell'ambito del giudizio sub n. R.G. P.U. 126-1/2023 di ammissione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore a 8 anni; Tribunale di Lodi - decreto emesso nell'ambito**



del giudizio sub n. R.G. 22/2024 - che hanno ammesso la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore di 15 anni e disposto la sospensione delle procedure esecutive in corso)

La presente procedura di ristrutturazione avrà, in linea con la giurisprudenza sopra richiamata e largamente avallata, una durata complessiva di 13 anni e 5 mesi!

*** SULLA SOMMA OFFERTA AL CREDITORE IPOTECARIO**

L'importo offerto al creditore ipotecario Cattleya Mortgage F. srl è di € **145.000,00**, importo (anche se di poco) superiore al valore dell'offerta minima della potenziale prossima vendita coattiva dell'immobile pignorato- allo stato non ancora fissata.

L'importo offerto non è casuale.

Infatti, i principi su menzionati, che mirano a tutelare i consumatori da una situazione da sovraindebitamento, ripagando i creditori anche dopo molti anni, si sposano perfettamente con altri tipi di "interventi" del legislatore finalizzati a porre fine alla posizione debitoria dei medesimi, con maggior sacrificio della posizione dei creditori.

Proprio in relazione alle procedure esecutive immobiliari, con l'art 41 bis della legge 157/2019 (di conversione del D.L. n. 124/2019) e successivamente modificato con l'articolo 40-ter della legge 69/2021 (di conversione del D.L. 41/2021 - c.d. decreto Sostegni), è stato introdotto lo strumento eccezionale della **rinegoziazione del mutuo ipotecario** a favore del consumatore che abbia visto pignorata la propria prima abitazione, come nel caso dei richiedenti, con cui si attribuisce la possibilità a persone che stiano perdendo la propria casa in una procedura esecutiva immobiliare, in presenza di alcuni specifici presupposti, nonostante l'iscrizione in Crif, CR, CAI, ecc, di poter rinegoziare il mutuo.

Orbene, nell'ambito della procedura esecutiva 93/2017 portata avanti, ad oggi, dalla Cattleya Mortgage F. srl i coniugi Burgaretta/Masi, pur in presenza di tutti i presupposti di legge, come sopra individuati, non hanno presentato alcuna istanza al fine di avviare l'eventuale rinegoziazione del mutuo ipotecario, a dire il vero per una pluralità di ragioni, prima tra tutte il comportamento per nulla collaborativo e cooperativo assunto dalla Banca, a cui erano già state avanzate proposte stragiudiziali anche a mezzo del proprio legale, tutte rifiutate, che ha pertanto fatto desistere gli esecutati dal promuovere ulteriori attività che avrebbero potenzialmente solo danneggiato la loro condizione finanziaria già precaria.



Ad ogni modo, già in occasione della legge sulla rinegoziazione, il legislatore, con il chiaro intento di tendere la mano al debitore in difficoltà, ha previsto anche tempi e parametri di quantificazione degli importi da offrire al creditore.

Ebbene, confrontando i tempi e gli importi offerti nel presente piano, la odierna proposta formulata al creditore ipotecario dai coniugi Burgaretta/Masi risulta giusta ed in linea anche con le disposizioni all'uopo previste dalla legge.

Fatta tale debita premessa, chi scrive ritiene dunque giusto offrire al creditore ipotecario l'importo di € **145.000,00** in considerazione dei seguenti aspetti.

- a) L'importo suindicato senz'altro è omogeneo ad un potenziale valore ritenuto giusto dal legislatore ai sensi della lettera d) del comma secondo dell'art. 41 bis l. 157/2019, come successivamente modificato.
- b) L'immobile di proprietà dei deducenti (sul cui ipotetico ricavato dalla vendita il creditore ipotecario verrà preferito rispetto agli altri creditori) è senz'altro un immobile di difficile vendita, essendo il medesimo collocato in un piccolo Comune (San Michele di Ganzaria) privo di un importante mercato immobiliare – come sopra ampiamente argomentato.
Se ciò non bastasse, si ripete, dalla lettura della perizia depositata nella procedura esecutiva 93/2017 sono stati rilevati una serie di anomalie e irregolarità tali da rendere senz'altro l'immobile in parola poco appetibile alla cerchia dei potenziali acquirenti (cfr. pag. 20-21 del presente ricorso).
- c) E' noto che nelle aste giudiziarie gli immobili subiscono diversi ribassi prima di essere aggiudicati;
- d) L'importo offerto è quindi superiore (anche se di poco) o perlomeno pari al presumibile valore di vendita (sempre che venga aggiudicato alla prima asta, perché diversamente opererebbe un ulteriore ribasso del 25%) con la differenza che mentre in caso di aggiudicazione nel corso della procedura esecutiva all'importo su indicato andranno detratte tutte le spese di giustizia, in caso di omologa del presente ricorso, invece, l'importo è esclusivamente riconosciuto al creditore ipotecario;
- e) Il presente piano è senz'altro più conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria, ossia l'instaurazione della procedura di liquidazione controllata, per tutte le ragioni ampiamente rilevate e spiegate al capitolo VII del presente ricorso.

Sul punto, si precisa, come anticipato, che in caso di liquidazione controllata il creditore ipotecario avrà la "sicurezza" di soddisfarsi sul ricavato dalla vendita coattiva dell'immobile, viceversa sui versamenti mensili del sig. Burgaretta il suo soddisfacimento appare alquanto difficile, anche in considerazione dei crediti privilegiati.



Il credito ipotecario infatti verrà preferito rispetto agli altri solo in relazione alla vendita dell'immobile, mentre sui versamenti saranno i crediti privilegiati ad essere preferiti rispetto agli altri (incluso il credito ipotecario che parteciperà alla ripartizione quale un creditore semplice).

**** SULLA SOMMA OFFERTA ALLA IBL BANCA S.p.A.**

Ai fini della determinazione dell'importo da offrire ed indicare nel presente piano alla IBL Banca, quale istituto di credito finanziatrice del mutuo rimborsabile mediante cessione del 5^a della pensione sottoscritto dal sig. Burgaretta, considerato che il contratto in parola è stato sottoscritto quando il sig. Burgaretta era già esecutato – da ben 3 anni – è stato necessario valutare attentamente il comportamento assunto della Banca stessa in occasione della stipula del medesimo contratto.

L'importo offerto al creditore chirografario IBL Banca, finanziatrice del mutuo n. 441527 – è di € 229,40.

La falcidia del credito (che ad oggi ammonta ad euro 22.940,00 come da precisazione del credito) trova giustificazione nella circostanza per cui il finanziamento in parola ha incrementato la posizione debitoria del sig. Burgaretta, il quale ad oggi si trova a dover far fronte anche al pagamento delle rate derivanti dal contratto sottoscritto (€ 310,00 mensili).

La Banca, invero, ha autorizzato e concesso il menzionato finanziamento ad un soggetto già indebitato ed addirittura esecutato – il contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del 5^a della pensione, infatti, è stato stipulato in data 01.10.2020, ossia nelle more del pignoramento immobiliare – colposamente contribuendo ed incrementando lo stato di sovraindebitamento del sig. Burgaretta.

Se ciò non bastasse, va rilevato che, dal 2020 ad oggi, il sig. Burgaretta ben avrebbe potuto mettere da parte la medesima quota di pensione che, ad oggi, al contrario è tenuto a corrispondere alla IBL, anche al fine di rendere il presente piano più appetibile potendo eventualmente offrire una quota mensile più alta o offrire in pagamento una più corposa quota iniziale.

Ma, prima di procedere oltre, occorre rendere delle precisazioni.

Ai sensi dell'art. 124 bis del Testo unico Bancario – con il quale è stata recepita nel nostro paese la direttiva 2008/48 CE – il finanziatore “prima della conclusione del contratto di credito” deve valutare “ il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.

Invero, l'obbligo di verifica del merito creditizio impone al finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento da parte del privato richiedente;



questo attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti (a titolo esemplificativo: ispezioni sullo storico dei finanziamenti concessi, il reddito disponibile, il possesso di mobili/immobili, la situazione lavorativa e tutte le altre informazioni utili per comprendere il potenziale ritorno dell'investimento).

I controlli richiesti dalla legge – che assolvono la doppia funzione di tutela del creditore erogante e del privato finanziato – si inseriscono nel più generico rispetto dei principi codicistici di buona fede, diligenza e correttezza del creditore.

Ciò premesso, è alquanto evidente che la IBL Banca, erogando un finanziamento ad un soggetto già indebitato, non ha eseguito ovvero ha eseguito negligenemente i dovuti ed ordinari controlli in merito alla posizione del sig. Burgaretta, quale richiedente del mutuo, ossia il merito creditizio dell'interessato, al fine di verificare se effettivamente questi nella qualità di consumatore potesse onorare il debito contratto, in chiara violazione dei più ovvi principi di buona fede e diligenza.

Infatti, se, viceversa, la IBL avesse agito correttamente, certamente non avrebbe concesso un prestito ad un debitore che versava già in una situazione di difficoltà economica evidente ed era addirittura già esecutato!!!!

E senz'altro in detta sede i coniugi Burgaretta/Masi avrebbero potuto offrire unq auota mensile più elevata, avendo dei risparmi più corposi alle spalle o addirittura presentare una quota (già allo stato importante, essendo pari ad euro 10.000,00) più consistente.

Sul punto, ad ogni modo, la giurisprudenza si è più volte espressa:

- il Tribunale di Forlì ha evidenziato come il controllo di meritevolezza, richiesto ex lege ai fini dell'omologa, debba necessariamente includere la valutazione della condotta tenuta dal finanziatore al momento dell'erogazione, alla luce dell'obbligo ex art. 124 bis T.U.B., al fine di verificare se questi abbia assunto un ruolo causante nell'aggravamento della crisi finanziaria del debitore. (Trib Forlì, provv. 20 agosto 2018 emesso nell'ambito di una procedura dove si sono ravvisati gli estremi di una condotta negligente dell'ente creditizio che, benché consapevole della precaria condizione economico – finanziaria della debitrice istante -esposta contestualmente al pagamento di un mutuo ipotecario ed alla cessione del quinto sullo stipendio- aveva continuato ad erogare credito)
- il Tribunale di Napoli, omologando un piano del consumatore, ha osservato che la valutazione del merito creditizio da parte degli istituti di credito è elemento “idoneo” a rafforzare il giudizio di meritevolezza del debitore. (Trib. Napoli- Ordinanza del 21 ottobre 2020- Giud. Dott. Graziano, che ha ritenuto sussistente la meritevolezza del debitore sul presupposto che le banche avevano continuato a finanziare il private richiedente in assenza di qualsiasi verifica circa il suo merito creditizio alla luce dell'art. 124 bis TUB).



Sulla scorta di dette osservazioni, l'art. 69 CCII parla chiaro nel stabilire che *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

***** SULLA SOMMA OFFERTA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, nonché ai creditori privilegiati**

L'importo offerto con la presente proposta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione è pari ad euro 8.763,19.

La decurtazione del credito offerto all'AdE – operata anche sui crediti degli altri creditori privilegiati – è dettata principalmente dalla previsione del possibile importo che la stessa recupererebbe (così come gli altri creditori privilegiati) con l'alternativa liquidatoria alla presente proposta, ossia in caso di apertura della liquidazione controllata.

La presente proposta, come rappresentato, è senz'altro più vantaggiosa della sua alternativa liquidatoria per tutti i creditori dei coniugi Burgaretta/Masi.(cfr. capitolo VII del presente ricorso)

Senz'altro il creditore ipotecario è quello che tra tutti (come è ovvio che sia) riuscirebbe – secondo il prospetto sopra delineato – a recuperare parte del proprio credito (seppur in percentuale ridotta rispetto a quanto offerto in detta sede), viceversa gli altri creditori inclusa l'Agenzia delle Entrate, nonostante l'apporto in favore della procedura anche della quota (alquanto variabile a seconda delle vicende che presumibilmente si presenteranno in corso di procedura) della pensione del sig. Burgaretta non recupererebbero quanto dovuto, ovvero senz'altro non recupererebbero quanto in questa sede offerto dai deducenti, per tutte le ragioni e argomentazioni esposte nel capitolo VII del presente ricorso.

Ciò premesso, in merito allo stralcio dei debiti vantati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione si chiarisce che l'articolo 67 CCI, *ratione temporis* applicabile, prevede che:

“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.”



Ebbene, nella normativa ora applicabile non viene più riprodotto il divieto di stralcio per i debiti fiscali, previamente previsto dalla L.n. 3/2012, e oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale.

E di fatti, sul punto, si è pronunciato il Giudice delle Leggi con provvedimento del 22 ottobre 2024, per cui indicare un trattamento “differenziato” per tali crediti (crediti fiscali) avrebbe intersecato una violazione del principio di ragionevolezza, a maggior ragione tenuto conto del fatto che: *“le nuove disposizioni sul sovraindebitamento contenute nel CCII, sia con riferimento al concordato minore (ovverosia il vecchio accordo di composizione, ora disciplinato dagli artt. 74 e seguenti del citato decreto), sia in relazione alla procedura di “ristrutturazione dei debiti del consumatore” (l’originario piano del consumatore, oggi regolato dagli artt. da 67 a 73), prevedono, una volta entrata in vigore, il possibile pagamento parziale dei crediti privilegiati e tra questi anche di quelli tributari, senza più riprodurre il divieto di falcidia, attualmente previsto dalla norma censurata. Ciò sempre che la proposta sia maggiormente favorevole rispetto alla prospettiva liquidatoria, in termini non diversi da quanto previsto dall’attuale disciplina del concordato preventivo relativamente alla falcidia dei crediti privilegiati (attualmente ai sensi degli artt. 160 e 182-ter della legge fallimentare, destinati ad essere sostituiti dagli artt. 85 e 88 del CCII)”*

E’ dunque chiaro che nulla osti allo stralcio della posizione creditizia dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che, al netto della decurtazione, riceverebbe una somma allo stato “irrealizzabile” tenuto conto delle disponibilità e dei beni aggredibili dei coniugi Masi/Burgaretta.

Fermo quanto sopra, in merito al credito vantato dall’Agenzia delle Entrate, come sopra precisato, dalla lettura dell’estratto ruolo della sig.ra Masi, risulta esserci nella precisazione del credito dell’ente di riscossione una evidente triplicazione del credito, in particolare degli importi relativi ai tributi contenuti e richiesti nell’avviso di accertamento n. TYS01X502132/2016; per cui l’importo per il quale procede oggi l’AdE non è neppure quanto dichiarato, frutto di un evidente errore di calcolo, ma al contrario il minor importo di euro 58.238,23, salvo errori.

* * * * *

Sulla base di quanto esposto, Voglia la S.V. Ill.ma:

- 1) ammettere la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore dei sigg.ri Burgaretta Mario e Masi Giuseppa Sofia;
- 2) disporre che la proposta ed il piano unitamente al decreto di ammissione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Caltagirone o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;



- 3) disporre ex art. 70, co. 7, D. Lgs. 14/2019, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Caltagirone e recante R.G. n. 93/2017 al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano stante l'imminente fissazione della vendita giudiziaria, nonché disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
- 4) constatata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologare quindi il piano con sentenza, disponendo l'eventuale trascrizione a cura dell'OCC e dichiarando chiusa la procedura;
- 5) in caso di contestazione dei creditori, omologare comunque il piano, constatato che dalla sua esecuzione i creditori verranno soddisfatti in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;
- 6) concedere ai deducenti il beneficio dell'esdebitazione.

Si dichiara che il presente procedimento rientra tra quelli di Volontaria Giurisdizione per cui il contributo unificato è pari ad € 98,00.

Napoli, 31 ottobre 2024

Avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli

